

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**CO.BA.ER. SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**



V7D0JP

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	LATINA (LT) VIA PASTRENCO 20 CAP 04100
Domicilio digitale/PEC	cobaersrl@pec.barrucci.it
Numero REA	LT - 94162
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01507540597
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese

Codice fiscale e numero di iscrizione: 01507540597

Data di iscrizione: 19/02/1996

Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA,
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma

Estremi di costituzione

Data atto di costituzione: 07/11/1990

Sistema di amministrazione

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' EDILIZIA, LA GESTIONE IMMOBILIARE,
LA
COMPRAVENDITA DI IMMOBILI, L'EROGAZIONE DEI SERVIZI TECNICI NEL SETTORE
EDILE.
NELL'AMBITO DEL PROPRIO OGGETTO LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE
OPERAZIONI
...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01507540597
del Registro delle Imprese di FROSINONE - LATINA
Precedente numero di iscrizione: LT011-16914
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 23/10/2023

informazioni costitutive

Denominazione: CO.BA.ER. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Data atto di costituzione: 07/11/1990

iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 15/01/1991

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' EDILIZIA, LA GESTIONE IMMOBILIARE, LA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI, L'EROGAZIONE DEI SERVIZI TECNICI NEL SETTORE EDILE. NELL'AMBITO DEL PROPRIO OGGETTO LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE UTILI O NECESSARIE. ASSUMERE RAPPRESENTANZE, INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI ANCHE AZIONARIE IN ALTRE SOCIETA', DITTE O ENTI SIA ITALIANI CHE ESTERI, AVENTI SCOPI ANALOGHI O AFFINI; PRESTARE FIDEIUSSIONI, AVALLI, IPOTECHE ED ALTRE GARANZIE PERSONALI O REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI.

IN OGNI CASO LE OPERAZIONI FINANZIARIE E L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON SARANNO RIVOLTE AL PUBBLICO.

L'ACQUISIZIONE DI FONDI CON OBBLIGO DI RIMBORSO, SIA SOTTO FORMA DI DEPOSITI SIA SOTTO ALTRA FORMA, AVRA' LUOGO ESCLUSIVAMENTE NEI LIMITI FISSATI DALL'ART. 11, T.U. APPROVATO CON D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, E DAI PROVVEDIMENTI EMANATI IN MATERIA DAL C.I.C.R. AI SENSI DEL CITATO ART. 11.

IN OGNI CASO TUTTE LE SUDETTE ATTIVITA', COME OGNI ALTRA OPERAZIONE FINANZIARIA, AVRANNO LUOGO NEL RISPETTO DELLE LEGGI 2 GENNAIO 1991, N. 1, 5 LUGLIO 1991, N. 197, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI, ANCHE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA, IN MATERIA. SONO ESCLUSE, IN OGNI CASO, DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' CHE LA LEGGE RISERVA A PERSONE FISICHE ISCRITTE AD ALBI PROFESSIONALI.

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

L'ORGANO AMMINISTRATIVO O GLI AMMINISTRATORI, QUESTI ULTIMI DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ATTO DELLA NOMINA, SONO INVESTITI DEI PIU' AMPI POTERI PER TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO O CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI, IN CASO DI AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA, O TUTTI GLI AMMINISTRATORI, IN CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA, HANNO, PERTANTO, FACOLTA' DI:

- ACQUISTARE, PERMUTARE, ALIENARE MOBILI, IMMOBILI, TITOLI ED AZIONI;
- STIPULARE LOCAZIONI ANCHE ULTRANOVENNALI O FINANZIARIE DI QUALSIASI BENE MOBILE ED IMMOBILE;
- COSTITUIRE E MODIFICARE SERVITU' ED ALTRI DIRITTI REALI;
- CONCLUDERE APPALTI E CONTRATTI D'OPERA IN GENERE;
- PARTECIPARE AD ALTRE AZIENDE, SOCIETA', CONSORZI COSTITUITI O DA COSTITUIRE ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTI;
- ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE, MUTUI IPOTECARI, FINANZIAMENTI IN GENERE;
- FARE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO IL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, L'ISTITUTO DI EMISSIONE, LE BANCHE, OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, EMETTERE, ACCETTARE, GIRARE, SCONTARE, ESIGERE E NEGOZIARE CAMBIALI, TRATTE, ASSEGNI, ED ALTRI TITOLI;
- PRESTARE GARANZIE REALI E PERSONALI;
- ISTITUIRE FILIALI, STABILIMENTI ED UFFICI, AD ECCEZIONE DELLE SEDI SECONDARIE LA CUI ISTITUZIONE E' RISERVATA ALL'ASSEMBLEA, COME PRECISATO AL PRECEDENTE ART. 2;
- CONSENTIRE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CESSIONI DI GRADO IPOTECARIE, RESTRIZIONI, RIDUZIONI, CANCELLAZIONI E RINUNZIE AD IPOTECHE, TRASCRIZIONI ED ANNOTAMENTI DI OGNI SPECIE, CON ESONERO DA OGNI RESPONSABILITA' PER I COMPETENTI CONSERVATORI;
- PROMUOVERE E RESISTERE AD AZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE IN QUALUNQUE STATO E GRADO, COMPROMETTERE IN ARBITRI, ANCHE QUALI AMICHEVOLI COMPOSITORI, FARE TRANSAZIONI;
- NOMINARE DIRETTORI AMMINISTRATIVI E TECNICI;
- FARE QUANT'ALTRO DA ESSO RITENUTO UTILE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

LA PRESENTE ENUNCIAZIONE E' ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA.

LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SENZA ALCUNA LIMITAZIONE SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' AFFIDATA A DUE O PIU' PERSONE LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AD ESSE, PER GLI ATTI DI LORO COMPETENZA, DISGIUNTAMENTE, IN CASO DI AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA, O CONGIUNTAMENTE, IN CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA, SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO NELL'ATTO DI NOMINA.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO, INOLTRE, AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA', SIA DIRIGENTI, CHE QUADRI OVVERO

**ripartizione degli utili e delle perdite
tra i soci**

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

**modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito**

IMPIEGATI, DESIGNATI, CON CONTESTUALE SPECIFICA DETERMINAZIONE DELL'AMBITO E DEI LIMITI DEI LORO POTERI, DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO O DA UNO DEGLI AMMINISTRATORI, IN CASO DI AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA, O DA TUTTI GLI AMMINISTRATORI, IN CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA.

GLI UTILI VENGONO DISTRIBUITI TRA I SOCI, NEL RISPETTO DELL'ART. 2478 BIS, C.C., IN PROPORZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SPETTANTE A CIASCUNO.

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

ADOZIONE DI UN NUOVO TESTO INTEGRALE DEI PATTI SOCIALI

2 Allegati

ASTE
GIUDIZIARIE®
Statuto

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Sommario

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2006 - Statuto completo

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-12-2006

CO.BA.ER. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 01507540597

durata.

Si allega al presente atto, sotto la lettera "A", il testo dello statuto sociale, letto dal Presidente ed approvato dall'assemblea, nel quale l'articolo 4 è stato modificato e rinumerato in piena conformità a quanto testè deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e trenta.

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a carico della società.

Non ho dato lettura dell'allegato in quanto espressamente dispensato.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su due fogli per sei facciate, ho dato lettura al comparente che l'approva e lo sottoscrive alle ore dieci e quarantacinque.

FIRMATO:

**Allegato "A" al numero 68265
del Repertorio e al numero 20782
della Raccolta**

**STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"CO.BA.ER. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

ART. 1 = DENOMINAZIONE

La società a responsabilità limitata si denomina:

"CO.BA.ER. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"

La società è retta dalle disposizioni degli articoli seguenti, suddivisi in titoli dal I al X.

ART. 2 = SEDE

La società ha sede in Latina.

Il trasferimento dell'indirizzo, nell'ambito del territorio ove è ubicata la sede, è di competenza dell'organo amministrativo o di uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva.

Con decisione dei soci potranno essere istituite o, eventualmente sopprese, sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ART. 3 = OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'attività edilizia, la gestione immobiliare, la compravendita di immobili, l'erogazione dei servizi tecnici nel settore edile.

Nell'ambito del proprio oggetto la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie. Assumere rappresentanze, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società, ditte o enti sia italiani che esteri, aventi scopi analoghi o affini; prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali o reali anche a favore di terzi.

In ogni caso le operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non saranno rivolte al pubblico.

L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, avrà luogo esclusivamente nei limiti fissati dall'art. 11, T.U. approvato con d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e dai provvedimenti emanati in materia dal C.I.C.R. ai sensi del citato art. 11.

In ogni caso tutte le suddette attività, come ogni altra operazione finanziaria, avranno luogo nel rispetto delle leggi 2 gennaio 1991, n. 1, 5 luglio 1991, n. 197, del T.U. approvato con d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e delle altre disposizioni, anche dell'autorità amministrativa,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-12-2006

CO.BA.ER. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 01507540597

in materia.

Sono escluse, in ogni caso, dall'oggetto sociale le attività che la legge riserva a persone fisiche iscritte ad Albi Professionali.

ART. 4 = DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE, QUOTE E CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO

ART. 5 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Nell'ipotesi di cui all'art. 2482-bis, quarto comma, c.c., la riduzione del capitale può essere decisa ai sensi dell'art. 2446, ultimo comma, c. c.

ART. 6 = QUOTE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è diviso in quote.

I conferimenti potranno essere effettuati anche in natura con l'osservanza delle disposizioni di legge.

In caso di conferimento mediante polizza di assicurazione o fidejussione bancaria, di cui all'art. 2464, sesto comma, c.c., il socio che ha eseguito tale conferimento ha la facoltà di sostituirlo con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Ai sensi dell'Art. 2468 comma 3 del Codice civile ai singoli soci possono essere attribuiti particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

ART. 7 = VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE E FINANZIAMENTI

Tutti i versamenti effettuati dai soci alla società si intendono fatti in conto aumento di capitale, se non è diversamente convenuto.

Tali versamenti sono improduttivi di interessi.

Inoltre, gli eventuali finanziamenti concessi dai soci alla società devono intendersi effettuati a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282, c.c., salvo che non sia diversamente convenuto.

In ogni caso le operazioni finanziarie avranno luogo nel rispetto e nei limiti della normativa citata al precedente art. 3.

ART. 8 = TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito, anche al portatore se consentito dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2483, c.c., con delibera dell'assemblea, approvata con le maggioranze prescritte per le modificazioni dell'atto costitutivo con i seguenti limiti e modalità:

a) l'ammontare complessivo del valore nominale dei titoli di debito in circolazione non può superare la metà del patrimonio netto, quale risultante da una situazione patrimoniale redatta con i criteri di cui agli articoli 2423 e seguenti, c. c., e riferita ad una data non anteriore a tre mesi dalla delibera di emissione. L'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, devono riferire ai soci eventuali fatti rilevanti che si siano verificati successivamente alla data di riferimento della suddetta situazione. Il predetto limite può essere superato qualora l'emissione dei titoli di debito sia assistita da garanzie reali o personali prestate dalla società o da terzi;

b) l'apporto può essere remunerato mediante il pagamento di un interesse, fisso o variabile, in misura non superiore ai limiti della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modifiche, ovvero mediante una partecipazione agli utili non superiore al 25% (venticinque per cento) dell'utile netto complessivo annuale della società;

c) il piano di ammortamento non può avere durata superiore a quella della società;

d) i titoli devono contenere le indicazioni di cui all'art. 2414, c. c., in quanto compatibili.

TITOLO III

VOTO, UTILI, TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E RECESSO

ART. 9 = VOTO

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno.

ART. 10 = UTILI

Gli utili vengono distribuiti tra i soci, nel rispetto dell'art. 2478 bis, c. c., in proporzione alla partecipazione spettante a ciascuno.

ART. 11 = TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono divisibili in caso di successione a causa di morte o di alienazione.

Se la partecipazione diventa oggetto di contitolarità tra due o più soggetti, questi hanno l'obbligo di nominare un rappresentante comune entro trenta giorni dal momento del verificarsi della contitolarità.

In difetto la nomina del rappresentante comune verrà fatta dall'organo amministrativo..

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-12-2006

CO.BA.ER. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 01507540597

La partecipazione è liberamente trasferibile per successione a causa di morte, salvo il gradimento di tutti gli altri soci.

Per atto tra vivi, le quote sono liberamente trasferibili al coniuge o a parenti ed affini entro il secondo grado, sia a titolo oneroso che gratuito, e, in caso di intestazione a società fiduciaria, sono altresì trasferibili al mandante o al coniuge o a parenti o affini del mandante, nel grado di cui sopra mentre possono essere trasferite ad altri soggetti soltanto a titolo oneroso, salvo il gradimento di tutti gli altri soci e previa offerta agli stessi ai quali spetta il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

a) il socio dovrà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dare notizia della propria volontà di alienare all'organo amministrativo o a uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o a tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, ed a tutti gli altri soci, precisando il corrispettivo e le modalità di pagamento, da quantificare in ogni caso in danaro, ed eleggendo il proprio domicilio;

b) questi ultimi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà mediante lettera raccomandata da spedirsi al proponente al domicilio eletto nella comunicazione ovvero, in mancanza, a quello risultante dal libro dei soci o, se esso non risulta, nel luogo di residenza anagrafica;

c) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione da alienare, anche nel caso che il proponente intenda dividerla tra più acquirenti; in caso di concorso di più soci, la partecipazione da alienare sarà divisa tra gli acquirenti fino alla seconda cifra decimale in proporzione alla preesistente partecipazione sociale di questi ultimi. Qualora, poi, in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale, vi dovessero essere dei resti, essi verranno assegnati al socio che, nel calcolo, avrà il maggiore scarto. In caso di parità di scarti tra i soci, l'assegnazione del residuo andrà al socio titolare della maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, determina la decadenza dal diritto, con la conseguenza che la quota sarà liberamente trasferibile entro i successivi novanta giorni dalla scadenza.

Il gradimento, che può essere richiesto anche prima del perfezionamento della cessione della partecipazione, deve essere espresso per iscritto da tutti i soci, anche con atti separati, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio risultante dal libro dei soci o, se esso non risulta, alla residenza anagrafica.

Nella richiesta devono essere specificati il nome, cognome, luogo, data di nascita e domicilio dell'acquirente.

Trascorso il termine di cui sopra, senza che sia pervenuta risposta all'acquirente, il gradimento si intende negato.

In caso di diniego, l'alienante ha il diritto a recedere dalla società ed al rimborso della propria partecipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473, c.c.

Le disposizioni precedenti non si applicano se tutti i soci consentono per iscritto, anche con separati atti, o mediante annotazione sul libro soci dagli stessi sottoscritta, al libero trasferimento della partecipazione.

ART. 12 = RECESSO

Il socio può esercitare il recesso nei soli casi nei quali tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge, ivi comprese l'ipotesi di diniego del gradimento di cui al precedente art. 11, ultimo comma.

Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione.

L'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, sono obbligati a comunicare al socio, mediante avviso a mezzo raccomandata a.r. da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci o, ove non risulti, alla residenza anagrafica, il fatto che può legittimare il recesso entro sette giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede della società entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso tale termine, il socio decade dal diritto di recesso. E' fatta salva la facoltà per il socio di esercitare il diritto di recesso anche prima di ricevere la comunicazione del fatto che lo legittima.

La dichiarazione di recesso ha effetto se, trascorsi sessanta giorni dalla sua comunicazione, non viene revocata la delibera che lo legittima ovvero non viene deliberato lo scioglimento della società.

La dichiarazione di recesso dopo la sua comunicazione non può essere revocata senza il consenso della società medesima.

Il rimborso della partecipazione del socio recedente è eseguito ai sensi di legge.

TITOLO IV DECISIONI ED ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 13 = DECISIONI DEI SOCI

Fatti salvi i casi nei quali la legge prescrive che sia adottata una deliberazione assembleare, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente atto costitutivo o, comunque, sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale mediante consultazione scritta con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno più della metà del capitale sociale, se la legge o il presente atto costitutivo non richiedono in relazione al suo oggetto una maggioranza più elevata, ovvero mediante consenso espresso per iscritto dalla maggioranza come sopra determinata, purché dai documenti da essi sottoscritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione, l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale con un'adeguata informazione. Quando la decisione è adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto il collegio sindacale, se nominato, viene informato dell'inizio del procedimento ed hanno sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni. A tal fine prende visione di tutti gli atti presso la sede.

Parimenti, quando la decisione è formata mediante i procedimenti indicati nel precedente comma, l'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, trascrivono la decisione nel libro relativo, indicando la data in cui essa si è formata, l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le eventuali dichiarazioni dei soci e facendo in ogni caso risultare la motivazione dell'astensione o del dissenso.

Tutti i documenti del procedimento per la formazione della decisione mediante consultazione scritta o consenso per iscritto sono conservati agli atti della società.

ART. 14 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Il procedimento di consultazione scritta inizia con la redazione per iscritto da parte dell'organo amministrativo o di uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, o di ciascun socio del progetto di decisione depositato presso la sede sociale e trasmesso a tutti i soci a mezzo raccomandata a.r. od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione. Ciascun socio esprime la propria volontà per iscritto, formulando sullo stesso argomento anche un diverso progetto di decisione. Quest'ultima facoltà spetta pure all'organo amministrativo o ad uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o a tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva. L'assenso, il dissenso, l'astensione ovvero il diverso progetto sono depositati e trasmessi come sopra nel termine, comunque non inferiore a quindici giorni dal ricevimento, fissato nella comunicazione. Il socio che si astiene o dissente ha facoltà di specificarne contestualmente la motivazione per iscritto.

Trascorso tale termine senza che il socio abbia depositato e trasmesso alcuna comunicazione, si intende che egli abbia espresso dissenso.

L'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, provvedono alla trasmissione dei suddetti documenti agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, qualora un socio lo richieda, contestualmente al deposito presso la sede sociale.

La decisione, assicurando la costante consultazione di tutti i soci con le modalità di cui sopra, si forma quando viene approvata con la maggioranza di cui al precedente art. 13 la proposta iniziale od altra che sia stata successivamente formulata nel corso della procedura. L'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, hanno sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni in merito alle proposte in esame.

ART. 15 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO DEI SOCI

La decisione dei soci si forma mediante consenso espresso per iscritto quando il documento è sottoscritto da tanti soci che rappresentino la maggioranza di cui al precedente art.14.

Il documento da sottoscrivere, redatto ad iniziativa di uno dei soci o dell'organo amministrativo o di uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, è depositato presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio del comune ove ha sede la società, con avviso a tutti i soci a mezzo raccomandata a. r., od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione, affinché ne prendano visione e lo sottoscrivano nel luogo dell'avvenuto deposito nei giorni e nelle ore specificati nello stesso avviso.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-12-2006

CO.BA.ER. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 01507540597

Ciascun socio ha facoltà di far constare per iscritto l'astensione o il dissenso, indicandone la motivazione. In mancanza, il socio che non sottoscrive è computato tra coloro che hanno negato il consenso.

ART. 16 = FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata di norma presso la sede sociale.

Motivatamente potrà essere convocata fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato o nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea, a cura dell'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, a mezzo avviso inviato con lettera raccomandata a r. spedita a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci o, in mancanza, nel luogo di residenza anagrafica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o a mezzo fax inviato almeno cinque giorni prima al numero telefonico risultante dal libro dei soci, se comunicato, o a mezzo posta elettronica almeno nove giorni prima all'indirizzo risultante dal suddetto libro, se comunicato, nei casi di convocazione presso la sede sociale, mentre nei casi convocazione fuori dalla sede sociale i termini di cui sopra sono raddoppiati..

Gli avvisi di riscossione, i rapporti della trasmissione via fax e il messaggio di conferma del ricevimento per posta elettronica, trasmesso dal socio con lo stesso mezzo, sono conservati agli atti della società. Per la spedizione a mezzo posta elettronica in caso di mancato invio del messaggio di conferma del ricevimento dell'avviso a mezzo posta elettronica, entro le successive ventiquattro ore, esso viene inviato con altra modalità tra quelle indicate nel precedente comma nel rispetto del termine ivi fissato per ciascuna di esse.

Qualora sia previsto l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in luoghi diversi, l'avviso di convocazione dovrà indicare i luoghi collegati con sistemi audiovisivi, a cura della società, nei quali i partecipanti potranno recarsi.

In mancanza di regolare convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando vi partecipano l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e tutti i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 17 = RAPPRESENTANZA ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il socio può farsi rappresentare in assemblea. La delega non può essere conferita agli amministratori, né ai sindaci, né ai dipendenti della società.

E' consentito l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso l'assemblea si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante e devono essere adottate le misure necessarie affinché:

- a) il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;
- c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 18 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal vice presidente, se nominato, o, in caso di nomina di due o più persone con amministrazione congiunta o disgiunta, dal più anziano per età o dalla persona designata dall'assemblea.

Il presidente, nel caso in cui il verbale non sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, designato dall'assemblea anche tra i non soci e, se il presidente lo ritiene opportuno, da due scrutatori designati nello stesso modo.

ART. 19 = QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea dei soci si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

ART. 20 = MODALITA' DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente dell'assemblea, con esclusione del voto segreto.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 21 = AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata, su decisione dei soci, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, o da due o più amministratori congiuntamente o disgiuntamente.

In caso di amministrazione affidata a due o più persone congiuntamente o disgiuntamente, esse formano un consiglio di amministrazione al fine di espletare collegialmente i compiti di cui all'art. 2475, ultimo comma, c.c., e, fatto salvo quanto precede, all'atto della nomina i

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-12-2006

CO.BA.ER. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 01507540597

soci precisano se l'amministrazione è congiuntiva o disgiuntiva ovvero indicano distintamente le materie per le quali l'amministrazione è affidata congiuntamente e quelle per le quali è affidata disgiuntamente, e possono, in ogni caso, anche attribuire altre materie alla competenza degli amministratori nella loro collegialità.

Gli amministratori, che potranno essere anche non-soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina.

Detto tempo potrà anche essere indeterminato.

All'organo amministrativo spetta un compenso determinato con decisione dei soci.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società.

ART. 22 = PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed, eventualmente, il vice presidente, se non vi provvedono direttamente i soci nella delibera di nomina del C.d.A..

Il consiglio potrà nominare un segretario da scegliersi anche tra i consiglieri.

ART. 23 = DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Salvo quanto disposto nell'articolo successivo, le decisioni del consiglio di amministrazione vengono adottate a maggioranza assoluta degli amministratori in carica mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti da essi sottoscritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione, l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale con un'adeguata informazione.

Il procedimento di consultazione scritta e la formazione del consenso per iscritto sono regolati dalle disposizioni dettate dal presente atto per le decisioni dei soci, in quanto compatibili.

ART. 24 = CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o uno dei suoi componenti ne faccia richiesta ovvero nei casi di cui agli artt. 2475, quinto comma, e 2482 *bis*, ultimo comma, c.c., le decisioni devono essere adottate collegialmente.

Il consiglio di amministrazione è convocato, sia nella sede sociale che altrove, ma comunque, nel territorio dell'Unione Europea, a cura del presidente mediante avviso di convocazione indicante gli argomenti da trattare, che potrà essere spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata, ovvero, purché sia assicurata la tempestività della convocazione, inviato con telegramma, fax o posta elettronica almeno tre giorni prima.

Il presidente darà tempestivo avviso della convocazione al collegio sindacale, se nominato.

In mancanza di regolare convocazione sono valide le riunioni del consiglio se vi intervengono tutti i suoi membri, sempre che siano stati tempestivamente avvisati i componenti del collegio sindacale, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno altresì svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso si applicano le norme dettate dal presente atto costitutivo per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza in quanto compatibili.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Quando l'amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente a due persone soltanto, per deliberare il compimento degli atti ad esse demandati collegialmente, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

ART. 25 = POTERI

L'organo amministrativo o gli amministratori, questi ultimi disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto previsto all'atto della nomina, sono investiti dei più ampi poteri per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo o ciascuno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, hanno, pertanto, facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;
- stipulare locazioni anche ultranovennali o finanziarie di qualsiasi bene mobile ed immobile;
- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;
- concludere appalti e contratti d'opera in genere;
- partecipare ad altre aziende, società, consorzi costituiti o da costituire anche sotto forma di conferimenti;
- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-12-2006

CO.BA.ER. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 01507540597

- fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di Emissione, le Banche, ogni altro Ufficio pubblico e privato, emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, ed altri titoli;
- prestare garanzie reali e personali;
- istituire filiali, stabilimenti ed uffici, ad eccezione delle sedi secondarie la cui istituzione è riservata all'assemblea, come precisato al precedente art. 2;
- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per i competenti Conservatori;
- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere in arbitri, anche quali amichevoli compositori, fare transazioni;
- nominare direttori amministrativi e tecnici;
- fare quant'altro da esso ritenuto utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa.

ART. 26 = RAPPRESENTANZA

La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. Quando l'amministrazione è affidata a due o più persone la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano ad esse, per gli atti di loro competenza, disgiuntamente, in caso di amministrazione disgiuntiva, o congiuntamente, in caso di amministrazione congiuntiva, salvo che non sia diversamente disposto nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e la firma sociale spettano, inoltre, ai dipendenti della società, sia dirigenti, che quadri ovvero impiegati, designati, con contestuale specifica determinazione dell'ambito e dei limiti dei loro poteri, dall'organo amministrativo o da uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o da tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva.

ART. 27 = ACQUISTI DAI SOCI FONDATORI, DAI SOCI E DAGLI AMMINISTRATORI

Gli acquisti di cui all' art. 2465, c.c., non devono essere autorizzati dai soci.

ART. 28 = DELEGA DEI POTERI

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2381, terzo comma, c.c., in quanto compatibile, può delegare le sue funzioni, con la rappresentanza e la firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

In tal caso si rinvia all'art. 2381, terzo, quarto e quinto comma, c.c., per la determinazione dei compiti e delle prerogative del consiglio di amministrazione, di ciascun amministratore e degli amministratori delegati.

Il compenso degli amministratori delegati è determinato con decisione dei soci.

TITOLO VI ORGANI DI CONTROLLO

ART. 29 = COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra i quali il presidente, e di due membri supplenti, muniti dei requisiti di legge. Essi durano in carica per tre esercizi.

Il compenso del collegio sindacale, salvo che non sia diversamente disposto dall'assemblea all'atto della nomina, è determinato sulla base delle tariffe professionali.

Il collegio sindacale ha i poteri di cui all'art. 2403-bis, c.c., e, quando non è nominato un revisore, esercita il controllo contabile sulla società.

ART. 30 = REVISORE

La società può demandare il controllo contabile ad un revisore in possesso dei requisiti di legge.

Al soggetto incaricato del controllo contabile della società si applicano le norme di legge in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 31 = NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Il Collegio sindacale ed il revisore sono nominato dai soci quando essi lo ritengono opportuno o, comunque, quando è obbligatorio per legge.

Il Collegio Sindacale ed il revisore durano in carica per tre anni dalla data della loro nomina.

In ogni caso di nomina del Collegio sindacale, quest'ultimo organo esercita anche il controllo contabile, se per tale compito non è nominato un revisore.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 32 = ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 33 = BILANCIO

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-12-2006

CO.BA.ER. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 01507540597

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Alla fine di ogni esercizio l'organo Amministrativo redige il bilancio.
Il bilancio è presentato ai soci entro i termini previsti dall'Art. 2478-bis del Codice, e salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34 = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

TITOLO IX

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 35 = CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, i soci e la società, uno o più amministratori o i sindaci o i liquidatori e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse le controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un collegio composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la sede legale.

Il collegio arbitrale funziona e decide le controversie ai sensi di legge, ritualmente secondo diritto.

TITOLO X

DOMICILIAZIONE E RINVIO

ART. 36 = DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, dell'amministratore, dei sindaci e del revisore, questi ultimi se nominati, per i loro rapporti con la società, salvo quanto previsto ai precedenti artt. 11 e 12 è quello risultante dai libri sociali.

Il socio ha facoltà di comunicare il numero telefonico corrispondente al proprio fax e/o il suo indirizzo di posta elettronica.

In questo caso tali dati sono annotati nel libro soci. Il domicilio e gli altri dati suddetti possono essere variati in qualunque tempo a richiesta dell'interessato, chiedendo che vengano aggiornati i libri sociali.

E' in facoltà degli stessi di variare in qualunque tempo il proprio domicilio chiedendo che vengano aggiornati i libri sociali.

ART. 37 = RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dal presente atto costitutivo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®